



swissperform.ch

*Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
Société pour les droits voisins
Società per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins*

Statuti

Indice

I. Ragione sociale e sede dell'Associazione	3
II. Scopo dell'Associazione	3
III. Qualità di membro	4
IV. Gestione dei diritti su mandato	6
V. Organizzazione.....	6
A. L'assemblea dei delegati.....	6
B. Il comitato direttivo.....	9
C. I gruppi di esperti.....	11
D. La direzione.....	13
E. L'organo di revisione	13
F. Le commissioni	13
VI. Obbligo di astensione dei membri del comitato direttivo e dei gruppi di esperti	13
VII. Esercizio finanziario dell'Associazione	13
VIII. Responsabilità e prestazioni dei membri	14
IX. Scioglimento dell'Associazione.....	14
X. Comunicazioni	14

I. Ragione sociale e sede dell'Associazione

Art. 1

- ¹ Si costituisce, sotto il nome di SWISSPERFORM, un'associazione soggetta a iscrizione nel Registro di commercio conformemente all'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
- ² L'Associazione ha la sua sede a Zurigo.

II. Scopo dell'Associazione

Art. 2

Scopo

- ¹ L'Associazione s'impegna ad assicurare, a livello sociale, politico e giuridico, la gestione dei diritti spettanti alle artiste e agli artisti interpreti (d'ora innanzi denominati «interpreti»), alle produttrici e ai produttori di fonogrammi e videogrammi («d'ora innanzi denominati «produttori») e agli organismi di diffusione. Difende tali diritti e s'incarica della loro gestione nella misura in cui la legislazione federale prescrive tale gestione da parte di una società di gestione concessionaria. In casi eccezionali, laddove esiste una stretta attinenza con tali diritti, e a condizione che gli aventi diritto non s'oppongano, l'Associazione può incaricarsi della gestione anche di altri diritti di protezione affini. Analogamente l'Associazione può gestire i diritti di protezione affini che le sono stati trasmessi volontariamente dai membri e dai mandanti.
- ² Nel quadro delle sue finalità, l'Associazione persegue anche la protezione dei diritti degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione che non sono membri.
- ³ L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
- ⁴ L'associazione è responsabile della gestione dei diritti in Svizzera. A condizione che sia in possesso di una concessione di riscossione da parte delle autorità competenti, l'Associazione può gestire i diritti anche in altri territori.
- ⁵ L'Associazione s'impegna, per mezzo della stipula di contratti di reciprocità con società di gestione straniera, a far valere i diritti dei propri membri in questi paesi e sostiene la gestione dei diritti di aventi diritto stranieri in Svizzera.
- ⁶ L'Associazione gestisce i compiti affidatili con i criteri di una società commerciale. Ha facoltà di istituire succursali nel territorio nazionale e di stipulare contratti, anche di acquisto e di vendita d'immobili, purché tali operazioni siano coerenti al raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione è abilitata a effettuare investimenti.

Art. 2a

Ripartizione dei proventi di gestione

- ¹ Gli indennizzi percepiti dall'Associazione sono direttamente versati ai membri e ai/alle mandanti, al netto delle necessarie spese amministrative e dei fondi destinati dall'assemblea dei delegati a scopi culturali e sociali.
- ² Dove la legge prevede una partecipazione degli interpreti e dei produttori agli indennizzi riscossi dall'Associazione, questa verrà generalmente suddivisa a metà fra gli interpreti e i produttori. Resta riservata la ripartizione del prodotto della gestione che comprendono anche una quota di altri diritti autonomi di protezione affini, particolarmente quelli degli organismi di diffusione. L'apposito regolamento di ripartizione di SWISSPERFORM ne specifica i dettagli.
- ³ La ripartizione viene eseguita da SWISSPERFORM conformemente al regolamento di ripartizione. La direzione avrà cura di allestire la documentazione relativa alle registrazioni e alle emissioni utilizzate nonché alle relative legittimazioni inoltre assicura una rapida ripartizione del prodotto della gestione agli aventi diritto.

- ⁴ Il comitato direttivo, su richiesta dei gruppi di aventi diritto, può decidere di incaricare terzi della ripartizione a favore dei soggetti in questione, laddove questa procedura venga approvata dall'autorità di sorveglianza e sia presente un regolamento di ripartizione.
- ⁵ Il regolamento di ripartizione e i contratti di gestione possono prevedere che i computi relativi agli importi delle ripartizioni, che non vengono contestati entro un periodo di tempo, debbano essere considerati approvati. Analogamente, può essere previsto che le rivendicazioni per le prestazioni gestite che non vengono documentate entro un periodo di tempo adeguato, trascorso il termine in questione, possono essere fatte rivalere solo in misura ridotta.
- ⁶ Per decisione dell'assemblea dei delegati l'Associazione può destinare delle somme a scopi culturali e sociali. L'importo ammonta di norma al 10% dei proventi di gestione riscossi dall'Associazione.

III. Qualità di membro

Art. 3

Condizioni di adesione

- ¹ Possono aderire all'Associazione: gli interpreti, i produttori e gli organismi di diffusione nonché altre persone fisiche o giuridiche che siano titolari di diritti di protezione affini utilizzati in Svizzera e di competenza dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 e segg. LDA.
- ² La qualifica di interprete, produttore od organismo di diffusione si rifà alle disposizioni di cui all'art. 33 e segg. LDA, in virtù della quale si considerano
- Interpreti: persone fisiche che presentano opere o forme espressive dell'arte popolare o che collaborano a livello artistico nell'ambito di tali prestazioni artistiche;
 - Produttori: persone fisiche o giuridiche responsabili a livello giuridico e organizzativo per l'iter complessivo della prima fissazione di suoni, immagini o segni su un supporto audio o audiovisivo;
 - Organismi di diffusione: società che allestiscono programmi radiofonici e televisivi e che sono soggette a un obbligo di notifica o concessione ai sensi dell'art. 3 LRTV.
- ³ Gli interpreti, i produttori o gli organismi di diffusione domiciliati all'estero, che siano titolari di diritti di protezione affini di competenza dell'Associazione possono aderire all'Associazione, purché dedichino risorse e attività sostanziali alla Svizzera e siano attivi in questo territorio. Devono sussistere ulteriori validi motivi che rendono irragionevole la loro adesione alle corrispondenti associazioni o società straniere.
- ⁴ In virtù della loro adesione a SWISSPERFORM, i membri trasferiscono all'Associazione tutti i propri diritti di protezione affini che, secondo la legge federale, possono essere gestiti esclusivamente da una società di gestione, oltre che quei diritti di protezione affini in stretta correlazione con i diritti in questione, a patto che gli aventi diritto che ne possono legittimamente beneficiare non si oppongano a ciò.
- ⁵ L'adesione comporta l'obbligo di fornire all'Associazione tutte le informazioni necessarie alla gestione dei diritti e alla ripartizione dei proventi. I membri hanno altresì l'obbligo di tenere regolarmente conto delle informazioni dell'Associazione e delle informazioni rese note sugli organi di comunicazione statutari e di rispondere alle domande che vengono loro poste dalla direzione entro i termini stabiliti.

Art. 4

Procedura di ammissione

- ¹ Coloro che desiderano diventare membri dell'Associazione devono dimostrare di soddisfare le premesse di cui all'art. 3 e richiedere l'invio di un contratto di affiliazione e gestione approvato dal comitato direttivo. In quest'ultimo vengono riportate le condizioni associative a livello legale e normativo.
- ² La direzione nominata dal comitato direttivo decide in merito all'ammissione. È consentita l'ammissione a più gruppi di aventi diritto. Sussiste il diritto a una quota dei proventi di gestione nei vari gruppi di aventi diritto.
- ³ Le domande di ammissione possono essere presentate in qualsiasi momento e dovranno essere trattate entro tre mesi. I candidati respinti hanno il diritto di ricorrere al comitato direttivo.

Art. 4a

Diritto di voto e di elezione

- ¹ Per quanto attiene all'esercizio dei diritti di voto e di elezione ogni membro rientra in uno dei cinque gruppi di aventi diritto sottoelencati:
 - Interpreti audio
 - Interpreti audiovisivi
 - Produttori di fonogrammi
 - Produttori di opere audiovisive
 - Organismi di diffusione
- ² Di norma i membri vengono assegnati al gruppo di aventi diritto per il quale fanno domanda, in riferimento all'esercizio dei loro diritti di voto e di elezione. È escluso l'esercizio contemporaneo dei diritti di voto e di elezione nell'ambito di diversi gruppi di aventi diritto. Laddove mancasse un'informazione o essa fosse palesemente non veritiera, la direzione si farà carico dell'assegnazione. Il relativo gruppo di esperti può appellarsi contro la decisione in materia di assegnazione presso il comitato direttivo.

Art. 5

Cessazione e sospensione della qualità di membro

- ¹ La qualità di membro viene meno:
 - in caso di dimissioni; queste avranno effetto, con preavviso di sei mesi, alla fine di un anno civile.
 - *Persone fisiche:*
in caso di decesso di un singolo membro; gli eredi acquisiscono la qualità di membro se soddisfano le condizioni di cui all'art. 3. Le comunioni ereditarie devono nominare un rappresentante legale che eserciti in loro nome i diritti di membro. Se dopo 10 anni dal decesso del membro non è ancora stata resa nota a SWISSPERFORM l'identità del rappresentante legale, la qualità di membro decade d'ufficio al termine dell'anno seguente.
 - *Persone giuridiche:*
in caso di scioglimento o fallimento.
- ² La qualità di membro decade anche per i membri che non dimostrano, entro 60 giorni dalla richiesta della direzione, di essere ancora in possesso dei requisiti di adesione di cui all'art. 3 (art. 3, cpv. 5).
- ³ I membri che – malgrado intimazione – non onorano i propri obblighi finanziari nei riguardi dell'Associazione o agiscono deliberatamente contro gli scopi dell'Associazione possono essere espulsi su decisione del comitato direttivo.
- ⁴ Sospensione della qualità di membro: I membri di cui SWISSPERFORM non dispone più di un indirizzo valido per cinque anni saranno radiati dall'elenco dei membri alla fine dell'anno successivo. Fino alla cessazione della qualità di membro, quest'ultima è sospesa. In caso di sospensione della

qualità di membro, SWISSPERFORM può astenersi dall'effettuare comunicazioni e pagamenti a favore del membro finché non vengano sanati tutti i vizi.

- ⁵ In caso di cessazione della qualità di membro a causa della mancata comunicazione di un rappresentante degli eredi (art. 5 cpv. 1 lemma 2) e in caso di cessazione della qualità di membro a causa di irreperibilità per indirizzo sconosciuto dopo la scadenza di cinque anni (art. 5 cpv. 4), i proventi di gestione non pagabili vengono accantonati per altri cinque anni e in seguito decadono a favore di SWISSPERFORM.
- ⁶ I membri interessati dalla sospensione e dall'espulsione hanno il diritto di appellarsi al comitato direttivo.

IV. Gestione dei diritti su mandato

Art. 6

- ¹ L'Associazione si fa carico della gestione dei diritti di protezione affini nell'ambito del suo mandato per tutti i soggetti che ne hanno diritto e che non fanno parte dell'Associazione in qualità di membri.
- La gestione dei diritti di associazioni e società di gestione con sede all'estero per i rispettivi membri ha luogo di norma solo nel caso in cui l'associazione, rispettivamente la società di gestione estera, s'impegni a gestire all'estero i diritti dei soggetti svizzeri a cui essi spettano.
- ² Il conferimento del mandato implica il trasferimento all'Associazione di tutti i diritti di protezione affini che, ai sensi della legislazione federale, possono essere gestiti solo da una società di gestione.
- ³ I mandanti e i membri dell'Associazione beneficiano di un trattamento identico per quanto riguarda sia la gestione dei diritti sia la ripartizione dei proventi.
- ⁴ Nell'ambito della gestione d'affari senza mandato, l'Associazione gestisce anche i diritti di protezione affini che i titolari non sono in grado di far valere in prima persona.

V. Organizzazione

Art. 7

Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) l'assemblea dei delegati
- B) il comitato direttivo
- C) i gruppi di esperti
- D) la direzione e
- E) l'organo di revisione

A. L'assemblea dei delegati

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei delegati

- ¹ L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta l'anno, in genere durante il primo semestre. Nella misura consentita dalla legge e tecnicamente possibile, l'assemblea dei delegati può svolgersi in forma elettronica.

- ² In qualsiasi momento il comitato direttivo può convocare in seduta straordinaria l'assemblea dei delegati. È obbligato a farlo entro due mesi se la convocazione straordinaria viene richiesta dall'organo di revisione o da almeno un quinto dei delegati.
- ³ La convocazione dell'assemblea dei delegati dev'essere comunicata prima possibile. I delegati devono essere convocati all'assemblea per iscritto o in forma elettronica e informati dell'ordine del giorno, almeno quattro settimane prima della data prevista.

Art. 9

Elezione dei delegati

- ¹ L'assemblea dei delegati si compone di:
- 12 delegati degli interpreti audio,
 - 8 delegati degli interpreti audiovisivi,
 - 12 delegati dei produttori di fonogrammi,
 - 8 delegati dei produttori di opere audiovisive e
 - 10 delegati degli organismi di diffusione.
- ² Può essere delegata qualsiasi persona fisica membro di SWISSPERFORM o che sia rappresentante di un'impresa che faccia parte di SWISSPERFORM. I delegati vengono di volta in volta eletti dai membri che fanno parte del rispettivo gruppo di aventi diritto, e la loro durata in carica sarà al massimo di quattro anni. I dettagli vengono definiti dal regolamento elettorale.
- ³ Sono eleggibili solamente le persone che, entro la fine dell'anno antecedente all'assemblea dei delegati, in occasione della quale cessa la normale durata in carica degli organi societari, sono state proposte ai fini di un'elezione da un altro membro. Ogni membro può proporre quali delegati del rispettivo gruppo di aventi diritto un numero di persone pari al massimo ai seggi di delegato spettanti a tale gruppo.

Per essere valide, le proposte per l'elezione in questione, devono essere sostenute da un'associazione della rispettiva categoria, o

- nel caso degli interpreti da almeno 30 membri,
 - nel caso dei produttori da almeno 4 membri,
 - nel caso degli organismi di diffusione da almeno 4 membri.
- ⁴ Nel caso in cui, nell'ambito di un gruppo di soggetti aventi diritto, venga presentato un numero di persone pari o inferiore ai seggi di delegato spettanti a questo gruppo, le/i candidate/i proposte/i sono elette/i. Laddove il numero delle persone proposte superasse quello dei seggi di delegato, si procederà a un'elezione. Ogni membro del relativo gruppo di aventi diritto può eleggere entro un termine prestabilito, scegliendo tra le/i candidate/i validamente proposte/i, un numero di persone equivalente ai seggi spettanti al gruppo. Verranno eletti in qualità di delegato quelle/quei candidate/i che ottengono il maggior numero di voti.
- ⁵ I delegati del comparto dei produttori di fonogrammi vengono designati nel seguente modo:
- 7 seggi vengono assegnati ai membri con le quote di mercato maggiori. Si fa riferimento alla quota di mercato degli ultimi due anni.
 - 2 seggi vengono assegnati alle associazioni competenti.
 - I restanti seggi vengono occupati ricorrendo a una votazione (art. 9 cpv. 3 e 4).
- ⁶ Gli organismi di diffusione inviano 10 delegati. Le richieste per un posto alla carica di delegato devono essere fatte pervenire entro e non oltre la fine dell'anno che precede un'imminente elezione. Laddove venisse presentato esattamente il numero di candidati spettante al gruppo di aventi diritto, essi verranno eletti. Qualora il numero di candidati fosse superiore, ogni singolo membro avrà diritto al numero di delegati corrispondente ai proventi di gestione calcolati nell'ambito dell'ultima ripartizione incontestata.

Art. 10

Diritto di voto e deliberazioni dell'assemblea dei delegati

- ¹ Ogni delegato o delegata dispone di un voto in seno all'assemblea dei delegati. Ogni delegato/a può farsi rappresentare da un altro/a delegato/a dello stesso gruppo di aventi diritto. Un/una delegato/a può tuttavia rappresentare al massimo altre tre persone. In caso di impedimento duraturo di un/una delegato/a durante la durata in carica a seguito di dimissioni, decesso o impossibilità ad assolvere ai doveri d'ufficio, il gruppo di esperti del corrispondente gruppo di aventi diritto può decidere di trasferire i diritti di voto e di elezione della persona impossibilitata a un/una delegato/a in carica fino allo scadere della durata ordinaria della sua carica. Questo/a delegato/a può tuttavia esercitare al massimo altre due deleghe nell'assemblea dei delegati.
- ² I punti non presentati all'ordine del giorno non potranno essere sottoposti al voto dell'assemblea dei delegati. Se i delegati o i membri intendono presentare delle mozioni dovranno sottoporle per iscritto al comitato direttivo, otto settimane prima della data dell'assemblea dei delegati. La versione integrale delle mozioni dovrà essere portata a conoscenza dei delegati al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea dei delegati. In casi urgenti si può derogare da tali termini con l'accordo del comitato direttivo e dell'assemblea dei delegati.
- ³ Fatte salve le eccezioni previste dagli statuti (art. 10 cpv. 4 e 5, art. 27), l'assemblea dei delegati decide con la maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti e rappresentati.
- ⁴ In caso di elezioni è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre al secondo è sufficiente la maggioranza relativa. Laddove la votazione dovesse avere luogo su proposta dei delegati di un gruppo di aventi diritto, la persona proposta viene eletta in occasione del primo scrutinio, qualora la maggioranza relativa dei delegati presenti e rappresentati esprima il proprio parere favorevole in tal senso.
- ⁵ Le deliberazioni sull'aumento della quota sociale o sulle modifiche statutarie richiedono, per essere vincolanti, la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli interpreti, dai produttori e dagli organismi di diffusione. Le modifiche statutarie su richiesta dell'autorità di sorveglianza richiedono la maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti e rappresentati.

Art. 11

Attribuzioni dell'assemblea dei delegati

- ¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione. All'assemblea dei delegati spettano le seguenti inalienabili attribuzioni:
 - stabilire e modificare gli statuti, resta riservato il capoverso 3
 - nominare e revocare il/la presidente così come i membri indipendenti del comitato direttivo
 - nominare l'organo di revisione
 - approvare il bilancio annuale e la relazione sulla gestione
 - deliberare sull'ammontare delle assegni a scopi sociali e culturali ai sensi dell'art. 2a cpv. 6
 - esonerare dalle responsabilità personale i membri del comitato direttivo
 - deliberare sulla fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
 - deliberare su eventuali quote sociali
 - deliberare su tutte le altre questioni che, per legge o per statuto, sono di competenza dell'organo supremo dell'Associazione o che vengano sottoposte dal comitato direttivo all'assemblea dei delegati
 - deliberare sulle mozioni dei delegati e dei membri
- ² Ai delegati dei gruppi di aventi diritto di cui all'art. 9 cpv. 1 spettano inoltre le seguenti inalienabili attribuzioni: nominare o revocare i rappresentanti dei gruppi di esperti del proprio settore di competenza in seno al comitato direttivo e i rispettivi sostituti, così come nominare e revocare i membri dei gruppi di esperti del proprio settore di competenza.

- ³ Il comitato direttivo è autorizzato ad apportare modifiche puramente redazionali ai presenti statuti, a condizione che non comportino alcuna modifica sostanziale dei diritti e degli obblighi dei membri né dell'organizzazione dell'Associazione.

B. Il comitato direttivo

Art. 12

Composizione del comitato direttivo

- ¹ Il comitato direttivo è composto da sei ad otto membri. Di esso fanno parte il/la presidente, nonché un/una rappresentante per ogni gruppo di esperti (cinque rappresentanze dei gruppi di esperti). Possono inoltre far parte del comitato direttivo da uno a due ulteriori membri (membri indipendenti).
- ² Le rappresentanze dei gruppi di esperti degli interpreti e dei produttori hanno il compito di sostenere il rispettivo settore. La rappresentanza degli organismi di diffusione è composta da un/una rappresentante della SSR o degli organismi di diffusione concessionari privati.
- ³ I gruppi di esperti hanno il diritto di inviare in seno al comitato direttivo i supplenti eletti secondo l'art. 11 cpv.2 a titolo di membri con funzioni consultive, ma senza diritto di voto.
- ⁴ Il/la presidente così come i membri indipendenti vengono eletti dell'assemblea dei delegati, ovvero su proposta dei delegati o su proposta dei restanti membri del comitato direttivo – oppure su proposta dei membri dei gruppi di esperti – secondo una specifica deliberazione del gruppo di esperti. Nell'ambito della presidenza devono essere elette delle personalità che appaiano idonee a promuovere l'equilibrio dei diversi interessi rappresentati da SWISSPERFORM. Vengono eletti membri indipendenti persone che, in virtù della propria attività o esperienza professionale, sono idonee a sostenere l'Associazione mediante una competenza specifica nella direzione strategica e che dal punto di vista finanziario non dipendono dall'attività dell'Associazione e tantomeno sono particolarmente vicine ad un gruppo di aventi diritto in modo da apparire oggettivamente interessati. La persona eletta alla presidenza ed i membri indipendenti sono tenuti, nel corso della durata del loro mandato, a non esercitare funzioni associative nell'ambito di un'organizzazione che rappresenti gli interessi di un solo gruppo di aventi diritto.
- ⁵ Il comitato direttivo può istituire delle commissioni permanenti oppure a progetto per progetti riferiti a determinate tematiche.
- ⁶ Il comitato direttivo si auto costituisce ad eccezione della presidenza. All'interno delle cinque rappresentanze dei gruppi di esperti viene eletto/a a rotazione un/a vicepresidente per un periodo di due anni.
- ⁷ La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è di quattro anni. Una rielezione è ammessa senza limitazioni. In caso di impedimento a breve o medio termine di un rappresentante di un gruppo di esperti sarà il supplente eletto dai delegati secondo l'art. 11 cpv 2 ad assumere il mandato del membro assente nel comitato direttivo. In caso di assenza permanente (ad.es in caso di dimissioni o di morte) i supplenti assumono le funzioni dei loro predecessori fino alla successiva assemblea ordinaria o straordinaria dei delegati, all'interno della quale il posto vacante viene occupato per la restante durata del mandato. Riguardo ai membri indipendenti non si prevede un/a supplente in caso di assenza permanente e a breve o medio termine. In caso di assenza permanente il posto vacante di un membro indipendente può essere occupato da un nuovo membro durante la successiva assemblea dei delegati ordinaria o straordinaria.

Art. 13

Convocazione

La facoltà di convocare il comitato direttivo appartiene al/alla presidente, dal/dalla vicepresidente, al/alla direzione o all'organo di revisione, ogni volta che le circostanze lo richiedano.

Art. 14

Competenze

- ¹ Il comitato direttivo gestisce le attività strategiche e rappresenta l'associazione verso l'esterno. Il comitato direttivo decide su tutte le questioni che per legge o statuto non sono state trasferite ad un altro organo.
- ² Al comitato direttivo spettano in particolare le seguenti attribuzioni:
 - approvare il bilancio (uscite complessive, entrate previste, attribuzione degli stipendi), inclusi i bilanci specifici proposti dai gruppi di esperti;
 - deliberare in merito alle uscite ed agli impegni non inclusi nel bilancio approvato;
 - approvare e revisionare periodicamente il sistema di controllo interno stabilito dalla direzione;
 - presentare all'assemblea dei delegati informative, mozioni e proposte di nomina o revoca;
 - istituire commissioni e nominare o revocare i relativi membri;
 - nominare, revocare e regolamentare l'assunzione di tutti i membri della direzione;
 - decidere sui ricorsi riguardanti
 - a. domande di ammissione da parte dei membri che sono state respinte (art. 4 cpv. 3),
 - b. assegnazioni decise dalla direzione in merito al diritto di voto e di elezione dei membri (art. 4a cpv. 2);
 - deliberare regolamenti, che non sono di competenza esclusiva di un altro organo, in particolare l'approvazione del regolamento sulle uscite e sulle indennità;
 - stipulare contratti con altre società nazionali in merito alla delega dei compiti di ripartizione;
 - verificare la legittimità e la conformità allo statuto del regolamento di ripartizione e delle attività dei gruppi di esperti, prendendo visione, ove necessario, di tutta la documentazione dei gruppi di esperti.
- ³ Le seguenti attribuzioni spettano esclusivamente alle rispettive rappresentanze dei gruppi di esperti del comitato direttivo:
 - nominare i membri indipendenti del comitato direttivo, proporre la nomina o la revoca all'assemblea dei delegati. In caso di disaccordo tra le rappresentanze dei gruppi di esperti del comitato direttivo in merito alle persone da nominare, il/la presidente del comitato direttivo può intervenire in qualità di mediatore;
 - stipulare contratti di liquidazione forfettari per tutti i gruppi di aventi diritto (par. 1.2.3 regolamento di ripartizione);
 - effettuare una ripartizione approssimativa secondo l'allegato A del regolamento di ripartizione (che richiede inoltre l'approvazione dei gruppi di esperti interessati secondo l'art. 18 cpv. 5);
 - deliberare le modifiche al regolamento di ripartizione Parte generale (sez. 1.1.2 regolamento di ripartizione; che richiede inoltre l'approvazione di tutti i gruppi di esperti interessati secondo l'art. 18 cpv. 5).

Art. 15

Deliberazioni del comitato direttivo

- ¹ Il comitato direttivo detiene il potere decisionale quando sono presenti almeno la metà dei membri. Nella misura consentita dalla legge e tecnicamente possibile, le riunioni possono svolgersi in forma elettronica.
- ² Il diritto di voto e di elezione in riferimento alle operazioni di cui all'art. 14 cpv. 3 è limitato esclusivamente alle rappresentanze dei gruppi di esperti del comitato direttivo
- ³ Le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei membri presenti e rappresentati. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente è decisivo.

- ⁴ In caso di assenze, il/la presidente del comitato direttivo può farsi rappresentare dal/dalla vicepresidente, senza diritti di voto aggiuntivi. Le rappresentanze dei gruppi di esperti del comitato direttivo possono farsi rappresentare dai rispettivi supplenti. In questo caso un membro del comitato direttivo non può rappresentare più di un ulteriore membro. I membri indipendenti del comitato direttivo non possono farsi rappresentare.
- ⁵ È consentita la delibera circolare. Vale la maggioranza assoluta di tutto il comitato direttivo. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente è decisivo. Entro i termini stabiliti per la votazione scritta, ogni membro può chiedere di convocare una seduta per l'approvazione di una delibera.

Art. 16

Rappresentanza dell'Associazione

Il comitato direttivo designa i membri del comitato direttivo e della direzione che rappresentano l'Associazione e iscrive i rispettivi poteri di firma nel registro di commercio.

C. I gruppi di esperti

Art. 17

Composizione dei gruppi di esperti

- ¹ In seno all'Associazione vengono formati cinque gruppi di esperti: interpreti audio, interpreti audiovisivi, produttori di fonogrammi, produttori di opere audiovisive e organismi di diffusione. I membri del gruppo di esperti non devono essere membri di SWISSPERFORM.
- ² Ogni gruppo di esperti è composto da cinque a sette persone. La direzione collabora a tutte le attività del gruppo di esperti con funzione consultiva.
- ³ Il gruppo di esperti si auto costituisce, ad eccezione della presidenza. Il membro eletto dai delegati all'interno del comitato direttivo secondo l'art. 11 cpv. 2, diventa automaticamente il/la presidente del gruppo di esperti. Il gruppo di esperti nomina un/a supplente tra i propri membri per la rappresentanza del gruppo di esperti in seno al comitato direttivo. Le disposizioni relative a durata in carica del comitato direttivo sono applicabili per analogia.

Art. 18

Competenze

- ¹ I gruppi di esperti dispongono delle seguenti competenze:
- emanare un regolamento di ripartizione per il proprio settore di competenza;
 - inoltrare mozioni all'assemblea dei delegati, al comitato direttivo ed alle commissioni in merito agli interessi del proprio settore di competenza;
 - proporre all'assemblea dei delegati la nomina o revoca relativa sia ai membri dei gruppi di esperti del proprio settore di competenza che alle rappresentanze dei propri gruppi di esperti in seno al comitato direttivo;
 - vigilare sulla ripartizione a favore delle/degli aventi diritto del proprio settore di competenza;
 - deliberare le tariffe qualora detti compensi riguardino i diritti di aventi diritto del proprio settore di competenza;
 - deliberare in materia di contratti di reciprocità con l'estero, a patto che essi rientrino nel proprio settore di competenza;
 - aderire alle organizzazioni del proprio settore di competenza;
 - deliberare il bilancio annuale del proprio settore da sottoporre all'attenzione del comitato direttivo;
 - deliberare i bilanci specifici da sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo;

- deliberare ulteriori questioni nell’ambito degli statuti a patto che esse riguardino esclusivamente il proprio settore di competenza.

Ai fini di un’autorizzazione del bilancio annuale dei singoli ambiti di competenza è richiesta l’approvazione del comitato direttivo.

- ² La direzione sostiene i gruppi di esperti a livello amministrativo e assicura l’esecuzione delle decisioni. Sorveglia che vengano rispettati da parte dei gruppi di esperti le leggi, gli statuti, le decisioni dell’assemblea dei delegati e le direttive dell’autorità di sorveglianza. Assicura il rispetto dei budget concessi dal comitato direttivo ai gruppi di esperti. Laddove rilevi delle discordanze o dei rischi non garantiti, richiederà al comitato direttivo di prendere dei provvedimenti adeguati.
- ³ La direzione conduce le trattative con le società di gestione estere per giungere alla sottoscrizione di contratti di reciprocità e in materia di gestione e rappresenta la SWISSPERFORM presso tutte le organizzazioni internazionali in riferimento al gruppo di esperti. In virtù di una decisione del gruppo di esperti la delegazione di SWISSPERFORM può essere integrata da un/una rappresentante del gruppo di esperti.
- ⁴ I gruppi di esperti nominano un/una rappresentante. Essi, insieme alla direzione, predispongono le tariffe e hanno un ruolo di rappresentanza in questo senso nei confronti di utenti e autorità. Le decisioni in materia di tariffe nel settore dei diritti ai sensi dell’art. 35 LDA necessitano dell’approvazione dei gruppi di esperti degli interpreti e dei produttori interessati. Laddove una tariffa riguardasse più di due gruppi di esperti, le decisioni sulle tariffe e la definizione della rappresentanza nei rapporti con gli utenti sottostanno all’approvazione della maggioranza dei gruppi di esperti competenti.
- ⁵ Decisioni e regolamenti sulla ripartizione dei proventi da tariffe comuni fra i differenti settori necessitano dell’accordo di tutti i gruppi di esperti coinvolti. Nel caso non si riesca ad addivenire a una decisione per la mancanza del consenso di uno o più gruppi di esperti, il comitato nominerà una mediatrice/un mediatore. Se non si riuscisse a ottenere l’accordo sulla ripartizione neanche in tal modo, ognuno dei gruppi di esperti coinvolti avrà diritto a interpellare una commissione neutrale di esperti con sede a Berna, cui spetterà la decisione inappellabile.
- ⁶ Indipendentemente dalle concrete vertenze, ciascun gruppo di esperti coinvolto proporrà un esperto neutrale come membro della commissione neutrale di esperti secondo l’art. 18 cpv. 5. Le controversie verranno risolte da una commissione tripartita costituita ricorrendo alla cerchia di esperti proposti. Se, in caso di controversia, i gruppi di esperti coinvolti non si accordassero sulla composizione della commissione neutrale di esperti, sarà prerogativa della/del presidente del Tribunale commerciale di Berna nominare un/una presidente che a sua volta designerà gli altri due membri della commissione neutrale di esperti, cui spetta la delibera sul caso concreto. Dopo l’apertura del procedimento, il/la presidente della commissione neutrale di esperti può decretare misure cautelari sulla ripartizione provvisoria dei proventi di gestione per la durata della procedura. Per il resto la commissione neutrale di esperti si auto costituisce e stabilisce la procedura da applicare alla vertenza.

Art. 19

Deliberazioni dei gruppi di esperti

- ¹ Un gruppo di esperti detiene il potere decisionale quando è presente oltre la metà dei suoi membri. Nella misura consentita dalla legge e tecnicamente possibile, le riunioni possono svolgersi in forma elettronica.
- ² Le decisioni devono essere prese con la maggioranza assoluta dei membri presenti e rappresentati. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente è decisivo.
- ³ Un membro assente può farsi rappresentare da un altro membro del gruppo di esperti mediante una procura valida per una determinata seduta. Un membro di un gruppo di esperti non può rappresentare più di un solo altro membro.

- ⁵ È consentita la delibera circolare. Vale la maggioranza assoluta di tutto il gruppo di esperti. In caso di parità di voti, il voto del/della presidente del gruppo di esperti è decisivo. Entro i termini stabiliti per la votazione scritta, ogni membro può chiedere di convocare una seduta per l'approvazione di una delibera.

D. La direzione

Art. 20

Il comitato direttivo elegge una direzione che cura la l'operatività di tutti i settori di gestione e garantisce una ripartizione ai sensi del regolamento di ripartizione. Il comitato direttivo definisce i compiti e le competenze della direzione all'interno di un regolamento.

E. L'organo di revisione

Art. 21

L'organo di revisione è una società di revisione indipendente. L'organo di revisione verifica la contabilità di SWISSPERFORM. Il mandato dell'organo di revisione è di un anno. Può essere rieletto.

F. Le commissioni

Art. 22

Riguardo a determinate tematiche (ad es. digitalizzazione, finanze) il comitato direttivo può istituire delle commissioni permanenti oppure a progetto (art. 12 cpv.5). Le commissioni sostengono il comitato direttivo nella gestione delle proprie responsabilità.

VI. Obbligo di astensione dei membri del comitato direttivo e dei gruppi di esperti

Art. 23

- ¹ I membri del comitato direttivo e dei gruppi di esperti indicano al/alla presidente i seguenti casi:
- laddove una deliberazione coinvolgesse i loro interessi oltre quanto avviene di norma;
 - laddove una deliberazione coinvolgesse gli interessi che essi gestiscono nella funzione di organo di una persona giuridica o di mandatari oltre quanto avviene di norma;
 - laddove altrimenti, per via delle circostanze, apparissero parziali.
- ² Inoltre ogni membro del comitato direttivo o dei gruppi di esperti può richiedere informazioni sulla rete di relazioni e sull'eventuale parzialità di un altro membro.
- ³ Il comitato direttivo, risp. il gruppo di esperti delibera in merito a un'eventuale astensione e in questo caso il membro interessato non avrà alcun diritto di voto.

VII. Esercizio finanziario dell'Associazione

Art. 24

L'esercizio finanziario dell'Associazione si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

VIII. Responsabilità e prestazioni dei membri

Art. 25

Responsabilità

Le obbligazioni dell'Associazione sono garantite esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione stessa. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art. 26

Proventi dell'Associazione

- ¹ L'Associazione si finanzia attraverso una contribuzione alle spese, trattenuta dagli indennizzi riscossi.
- ² Eccezionalmente l'assemblea dei delegati può decidere di richiedere ai membri una quota sociale.
- ³ Fatta salva la disposizione di cui all'art. 2a cpv. 1 degli statuti, ogni gruppo di aventi diritto si farà carico dei propri costi. Per la copertura di tali spese verranno utilizzati innanzitutto gli interessi attivi sulle riserve dell'Associazione, che servono a coprire i diritti di ripartizione del suddetto gruppo di aventi diritto.

IX. Scioglimento dell'Associazione

Art. 27

L'Associazione può essere sciolta solo su delibera dell'assemblea dei delegati. La decisione deve essere presa da almeno due terzi dei voti dei delegati presenti e rappresentati e inoltre dalla maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti e rappresentati di ogni gruppo di aventi diritto. Contestualmente l'assemblea dell'Associazione deciderà la destinazione del patrimonio sociale e designerà il liquidatore.

X. Comunicazioni

Art. 28

- ¹ Ogni membro dell'Associazione e ogni membro di un organo deve rendere noto all'Associazione un indirizzo di posta elettronica attivo, a cui far pervenire validamente le comunicazioni dell'Associazione. Le comunicazioni possono altresì avere luogo per iscritto tramite un invio all'ultimo indirizzo noto o una pubblicazione sul sito dell'Associazione. Gli avvisi relativi alle tariffe e alle modifiche nel registro di commercio sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
- ² L'Associazione può pubblicare un proprio organo di informazione.

Modifiche approvate dall'assemblea dei delegati del 10 giugno 2026.

Danièle Wüthrich-Meyer, presidente